ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

# ingenium

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
Direttore Responsabile: Sara Salvati

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2.
DCB Trento

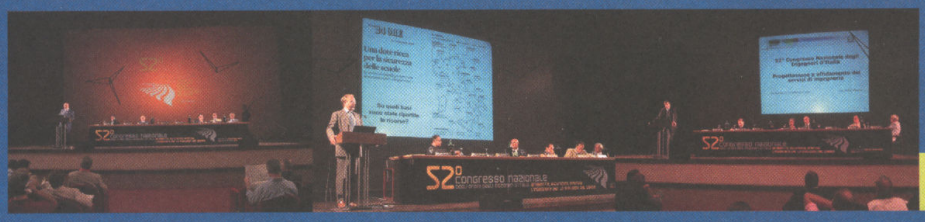


n. 2
SETTEMBRE
2007

2/2007

# >>L'inserto giuridico

## PARERI

### ASPETTI FISCALI DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

***di Diego Uber***
***dottore commercialista – revisore dei conti***

Dato il crescente interesse e ricorso alle prestazioni occasionali nello svolgimento di attività riservate alla categoria professionale degli ingegneri, e considerato l'improprio utilizzo di questa fattispecie giuslavoristica che spesso si riscontra, pare opportuno fornire alcuni chiarimenti, evidenziando da subito che, un ingegnere iscritto all'Albo, privo di partita IVA, non può mai prestare i propri servizi professionali in forma di prestazione occasionale ad enti pubblici o soggetti privati.

#### 1. Prestazione occasionale: definizione

Ad oggi non esiste una definizione univoca di "prestazione occasionale". Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro e enti previdenziali considerano elementi diversi per caratterizzare e trattare questo tipo di prestazione.
Dal punto di vista fiscale, le attività di lavoro autonomo sono occasionali quando non rientrano nell'esercizio dell'arte o della professione o nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa eventualmente svolto dallo stesso soggetto. Le attività di lavoro autonomo svolte in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi, rientrano nella categoria dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera l) del D.P.R. 917/1986).

#### 2. Libere professioni e prestazioni occasionali: incompatibilità

Ai sensi della riforma Biagi, D. lgs. 276/2003, art. 61, comma 3, *"Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo [lavoro a progetto e lavoro occasionale] le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo [...]"*.
Dal punto di vista fiscale, la stessa Amministrazione finanziaria ritiene che le prestazioni di servizi rese da iscritti ad albi o elenchi costituiscono sempre attività di lavoro autonomo in senso proprio (Ministero delle Finanze, *il Sole-24 Ore*, 23 maggio 1987). Al contrario, ove rese da soggetti non iscritti a un ordine professionale, danno luogo a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-*bis*) del nuovo TUIR).[1]

Pertanto, ***un ingegnere iscritto all'Albo, sebbene dipendente o comunque privo di partita IVA, non può prestare i propri servizi professionali in forma di prestazione occasionale ad enti pubblici o soggetti privati.***

Le possibili soluzioni alternative prive di rischi sono le seguenti:

1) esercizio dell'attività professionale in forma di collaborazione retribuita con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

[1] *A conferma di quanto sopra, si veda anche la Circolare 7/2002, con la quale il Ministero della Giustizia si è pronunciato sulla natura di questi redditi, conformandosi alle posizioni espresse sullo stesso problema dall'Agenzia delle Entrate con la nota 2001/36443 del 7 marzo 2001.*

2) mantenimento dell'iscrizione all'ordine ed esercizio dell'attività professionale come lavoratore autonomo, con conseguente apertura di posizione IVA.
L'obbligo contributivo all'INPS o all'Ente previdenziale di categoria professionale (INARCASSA) scatta in relazione alla scelta effettuata.

Dal punto di vista esclusivamente fiscale, per la violazione di detta prescrizione l'ingegnere è passibile di sanzioni – pecuniarie e penali - per:

1) mancata apertura della partita IVA;

2) omessa istituzione dei registri obbligatori;

3) omessa tenuta della contabilità;

4) omessa/infedele dichiarazione dei redditi;

5) omessa dichiarazione IRAP;

6) omessa dichiarazione IVA;

7) omessa contribuzione INARCASSA.

## 3. Enti pubblici e prestazioni professionali occasionali: danno economico

Anche nell'ipotesi di rapporti professionali occasionali con l'ente pubblico, si ravvisa quindi una violazione della norma giuslavoristica in vigore.
Inoltre, si deve segnalare il danno economico che questo comportamento arreca all'ente pubblico. Infatti, i compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui all'art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR (tra cui rientrano evidentemente anche le prestazioni occasionali), contribuiscono a determinare la base imponibile IRAP per l'ente pubblico, che è tenuto a calcolare l'IRAP dovuta applicando l'aliquota dell'8,5% sulla sua base imponibile. Al contrario, i compensi erogati dall'ente pubblico a fronte di fattura professionale non incrementano la base imponibile IRAP. Va da sé che l'ente pubblico che si avvale di servizio professionale reso in forma di prestazione occasionale anziché di prestazione professionale con emissione di fattura, subisce un danno economico pari all'8,5% dell'importo erogato per la prestazione occasionale.
Infine, quando il soggetto beneficiario della prestazione occasionale per lo svolgimento dell'incarico professionale è un dipendente pubblico professionista sarà bene fare attenzione alla "professionalità" dell'incarico. Fermo restando il divieto di svolgere incarichi professionali per cui è necessaria l'iscrizione ad un Albo professionale, si deve in primo luogo rammentare il dovere generico di esclusività delle prestazioni lavorative, gravante su tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, i dipendenti pubblici che, secondo la nuova disciplina sul tempo parziale, svolgono anche una attività professionale con carattere abituale, sono soggetti passivi d'imposta e devono adempiere agli obblighi previsti dal tributo. Se gli stessi eseguono prestazioni professionali per incarico della pubblica amministrazione da cui dipendono, agiscono in qualità di lavoratori dipendenti (R.M. 44/E, 26 maggio 1998).